

# COMUNE DI RODELLO

## Provincia di Cuneo

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 11/10.03.2014

ENTRATA IN VIGORE 1° GENNAIO 2014

#### PREMESSA

L'Imposta Unica Comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

- 1) dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (non accatastate in cat. A/1 A/8 e A/9)
- 2) di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili;
- 3) della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

#### INDICE

##### - CAPO 1

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) Disciplina generale

##### - CAPO 2

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)

##### - CAPO 3

Regolamento componente TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)

##### - CAPO 4

Regolamento componente TARI

(TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI L SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI)

# COMUNE DI RODELLO

## Provincia di Cuneo

### CAPO PRIMO : IUC

#### IMPOSTA UNICA COMUNALE Disciplina generale

#### TITOLO UNICO

Art. 1 Disciplina dell'imposta Unica Comunale "Iuc"

Art. 2 Termini e Modalità di Determinazione delle Tariffe E Aliquote Dell'imposta Unica Comunale "IUC"

Art. 3 Dichiarazioni

Art. 4 Modalità di Versamento

Art. 5 Scadenze di Versamento

Art. 6 Invio Modelli di Pagamento Preventivamente Compilati

Art. 7 Riscossione

Art. 8 Funzionario Responsabile del Tributo

Art. 9 Accertamento

Art. 10 Clausola di adeguamento

#### **Art. 1 DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

**1.** Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC"**, comprendente tra l'altro:

**a) per quanto riguarda la TARI:**

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni tariffarie;

4) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività si svolge;

**b) per quanto riguarda la TASI:**

l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**2.** Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti

#### **Art. 2 TERMINI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

**1. Il consiglio comunale** è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :

**a) le tariffe della TARI :**

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**b) le aliquote della TASI :**

in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

c) le aliquote dell'IMU .

### **ART.3 DICHIARAZIONI**

**1.** I soggetti passivi dei tributi presentano la **dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo**. Nel caso di occupazione tra più utenti di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

**2.** La **dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune**, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito nella disciplina TARI e TASI. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria **devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali**, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

**3.** **Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI**, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU e/o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

**4.** **Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI** si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

### **ART. 4 (MODALITA' DI VERSAMENTO)**

**1.** Il **versamento della TASI e della TARI è effettuato**, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè tramite modello di pagamento F24, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

### **ART. 5 (SCADENZE DI VERSAMENTO)**

1. Il versamento della TASI è effettuato con le medesime scadenze prevista per l'IMU;

2. Per il versamento della TARI vedesi le specifiche disposizioni regolamentari .

3. Le rate e le scadenze per i pagamenti sono deliberate dal Consiglio comunale.

### **ART. 6 INVIO MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI**

1. Il comune provvede all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per quanto riguarda la Tari e la Tasi; mentre l'Imu è pagata in autoliquidazione.

### **ART. 7 RISCOSSIONE**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

### **ART. 8 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

#### **ART. 9 (ACCERTAMENTO)**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (cioè la sanzione del 30%).
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

#### **ART. 10 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

# **COMUNE DI RODELLO**

## **Provincia di Cuneo**

### **CAPO SECONDO IMU**

### **IMPOSTA MUNICIPALE UNICA**

#### **TITOLO UNICO**

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 – Aliquote e detrazione per abitazione principale

Articolo 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Articolo 4 - Aree fabbricabili

Articolo 5 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

Articolo 6 – Immobili utilizzati da enti non commerciali

Articolo 7 – Pertinenze dell'abitazione principale

Articolo 8 - Aree divenute inedificabili - Rimborso dell'imposta

Articolo 9- Versamenti dei contitolari

Articolo 10- Differimento dei versamenti

Articolo 11- Vigenza

## **Articolo 1- Oggetto**

1. Le norme del presente regolamento, adottato ai sensi degli artt.52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446, integrano le disposizioni di cui all'art.13, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 ed agli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 per l'applicazione in questo Comune dell'Imposta Municipale Propria .

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti

## **Articolo 2 – Aliquote e detrazione per abitazione principale**

1. Le **aliquote e la detrazione** per abitazione principale sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale. In caso di mancata deliberazione rimangono in vigore le aliquote previste l'anno precedente.

## **Articolo 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.**

1. Ai fini della imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell' aliquota ridotta e della relativa detrazione, l' unità immobiliare posseduta, titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l' abitazione non risulti locata. Allo stesso regime soggiace l' eventuale pertinenza.

## **Articolo 4 – Aree fabbricabili**

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art.2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione.

## **Articolo 5 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

1. La Giunta Comunale, con specifico provvedimento, determina, per zone omogenee, i valori delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune al fine della limitazione del potere di accertamento e per ridurre l'insorgenza di contenzioso. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modifica o integrazione .

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall'Amministrazione.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato o pagato l' imposta su un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992.

## **Articolo 6 – Immobili utilizzati da enti non commerciali**

1. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi siano utilizzati da un ente non commerciale e posseduti dal medesimo ente non commerciale utilizzatore”.

### **Articolo 7 – Pertinenze dell'abitazione principale**

1. Per pertinenze all'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella **misura massima di un'unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

### **Articolo 8 - Aree divenute inedificabili - Rimborso dell'imposta**

1. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'entrata in vigore di un qualsiasi vincolo normativo che, fermo restando la previsione di utilizzabilità dell'area a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, non consenta di fatto l'edificazione; detto periodo di tempo non è comunque eccedente cinque anni.

2. Il rimborso di cui al comma 1 spetta a condizione che:

- a) la domanda di rimborso venga presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo definitivo di inedificabilità;
- b) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate;
- c) le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, che istituiscono il predetto vincolo definitivo di inedificabilità, abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti.

### **Articolo 9 - Versamenti dei contitolari**

1. Si stabilisce che il versamento congiunto, di norma, non è ammesso. Tuttavia è possibile decidere di non sanzionare le irregolarità quando l'imposta sia stata assolta totalmente per l'anno di riferimento e siano facilmente identificabili i singoli contitolari anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.

### **Articolo 10 - Differimento dei versamenti**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per tutti o parte dei soggetti passivi interessati da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio, individuate nella medesima deliberazione.

### **Articolo 11 – Vigenza**

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

# **COMUNE DI RODELLO**

## **Provincia di Cuneo**

### **CAPO TERZO**

#### **REGOLAMENTO COMPONENTE “TASI” (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)**

##### **TITOLO UNICO**

- Articolo 1 - Presupposto della TASI e Disposizioni generali
- Articolo 2 - Soggetti obbligati
- Articolo 3 - Aliquote
- Articolo 4 - Servizi indivisibili
- Articolo 5 - Soggetto attivo
- Articolo 6 - Dichiarazioni
- Articolo 7 - Versamento e accertamento TASI
- Articolo 8 - Riscossione
- Articolo 9- Entrata in vigore

## **Articolo 1 - Presupposto della TASI e Disposizioni generali**

**Il presupposto impositivo della TASI** è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di le aree quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Ai fini della disciplina della TASI si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni previste per l'IMU, fatto salvo che:

- sono assoggettati alla TASI tutti gli immobili (tranne quelli del successivo punto), comprese tutte le abitazioni principali (anche quelle non di lusso), i fabbricati rurali strumentali,;
- non sono assoggettati al pagamento della TASI, perché con aliquota ridotta pari allo 0,00 per mille, i seguenti immobili:

a) gli immobili dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 8, comma 1, D.Lgs. 30/12/92 n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, Legge 23/12/96 n. 662);

b) le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili e/o non allacciate ai servizi pubblici a rete;

c) i terreni agricoli;

**Non vengono applicate le detrazioni previste per l'IMU** (salvo diversa previsione normativa statale).

**Non vengono applicate nessuna delle riduzioni ed esenzioni** previste dai commi 679 e 682 della legge 147/2013.

## **Articolo 2 Soggetti obbligati**

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al c. 669 dell' art. 1 legge stabilità 2014 e smi . In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all' adempimento della obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, nella percentuale minima prevista dalla Legge per i primi e massima per i secondi (art. 1 comma 681 Legge di stabilità 2014, n. 147/2013).

## **Articolo 3 Aliquote**

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ( c. 676 legge 147/2013).

L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille ( C.678 legge 147/2013)

Il criterio di applicazione delle aliquote , deve rispettare quanto disposto dall'art. 1 Comma 677 della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013 che recita: "Il comune, con la medesima deliberazione, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'IMU al 31.12.2013, **fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. ...**". Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

Conseguentemente, le aliquote per la TASI saranno applicate se ed in quanto dovute nel rispetto del comma precedente.

Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui alle aliquote TASI, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote

TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

#### **Art. 4 Servizi indivisibili**

Per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade in modo indifferenziato su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Sono servizi indivisibili : illuminazione pubblica, manutenzione strade, manutenzione verde, servizio di protezione civile, tutela del patrimonio artistico e culturale, pubblica sicurezza e vigilanza, altri servizi individuati dal Consiglio comunale in occasione di determinazione aliquote TASI.

#### **Art. 5 Soggetto attivo**

Soggetto attivo della IUC è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

#### **Art. 6 Dichiarazioni**

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU

#### **Articolo 7 Versamento e Accertamento della TASI**

Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il versamento deve essere effettuato in due rate la prima scadente il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Per l'esercizio 2014 il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione con il numero di rate e scadenze stabilite per l'IMU;

Per gli esercizi successivi al 2014, fermo restando il numero di rate e le scadenze previste per l'IMU, il Comune, sulla base della dichiarazione presentata dai contribuenti nell'anno precedente, invia i modelli di pagamento preventivamente compilati .

#### **Art. 8 Riscossione**

La TASI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

#### **Art. 9 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

# **COMUNE DI RODELLO**

## **Provincia di Cuneo**

**CAPO QUARTO**

**REGOLAMENTO COMPONENTE “TARI” :**  
**TASSA DIRETTA ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI**  
**GESTIONE DEI RIFIUTI**

## Indice

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	
Art. 1 – Oggetto del Regolamento .....	
Art. 2 – Soggetto attivo.....	
<b>TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....</b>	
Art. 3 – Presupposto per l’applicazione della TARI .....	
Art. 4 – Soggetti passivi.....	
Art. 5 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	
Art. 6 – Esclusione dall’obbligo di conferimento .....	
Art. 7 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio .....	
Art. 8 – Superficie degli immobili .....	
<b>TITOLO III – TARIFFE .....</b>	
Art. 9 – Costo di gestione .....	
Art. 10 – Determinazione della tariffa .....	
Art. 11 – Articolazione della tariffa .....	
Art. 12 – Periodi di applicazione della TARI .....	
Art. 13 – Tariffa per le utenze domestiche .....	
Art. 14 – Occupanti le utenze domestiche .....	
Art. 15 – Tariffa per le utenze non domestiche.....	
Art. 16 – Classificazione delle utenze non domestiche .....	
Art. 17 – Scuole statali.....	
Art. 18 – Tributo giornaliero.....	
Art. 19 – Tributo provinciale.....	
<b>TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI .....</b>	
Art. 20 – Riduzioni per le utenze domestiche. Compostaggio .....	
Art. 21 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	
Art. 22 – Esenzione per il recupero.....	
Art. 23 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio .....	
Art. 24 – Agevolazioni .....	
Art. 25 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	
<b>TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE .....</b>	
Art. 26 – Obbligo di dichiarazione .....	
Art. 27 – Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	
Art. 28 – Poteri del Comune .....	
Art. 29 – Accertamento .....	
Art. 30 – Sanzioni .....	
Art. 31 – Riscossione.....	
Art. 32 – Adempimenti del Responsabile del Tributo – Formazione di elenchi nominativi dei contribuenti – Avvisi di pagamento. ....	
Art. 33 – Interessi .....	
Art. 34 – Rimborsi .....	
Art. 35 – Somme di modesto ammontare .....	
Art. 36 – Contenzioso .....	
<b>TITOLO VI – ASSIMILAZIONE .....</b>	
Art. 37 – Gestione e classificazione dei rifiuti .....	
Art. 38 – Principi dell’assimilazione .....	
Art. 39 – Criteri dell’assimilazione .....	
Art. 40 – Sostanze escluse dalla normativa dei rifiuti .....	
<b>TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....</b>	
Art. 41 – Entrata in vigore e abrogazioni.....	
Art. 42 – Clausola di adeguamento .....	
Art. 43 – Disposizioni transitorie.....	
Allegato A – Elenco delle utenze non domestiche.....	
Allegato B – Criteri dell’assimilazione .....	

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la TARI (tassa sui rifiuti) prevista dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, commi 667 e 668, della L. 147/2013.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ai sensi dell'articolo 1, comma 651, della L. 147/2013.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### Art. 2 – Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla TARI.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la TARI si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

## TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### Art. 3 – Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
  - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo **chiuse da ogni lato** verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie;
  - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, *dancing* e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative superfici coperte pertinenziali e accessorie;
  - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla TARI:
  - a) le aree scoperte non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice di detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

#### **Art. 4 – Soggetti passivi**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 5 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, *silos* e simili;
- c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e essere riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, per esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Art. 6 – Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 5.

## **Art. 7 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle **utenze non domestiche**, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta **la percentuale di abbattimento del 30% (nel senso che la superficie su cui l'attività è svolta è ridotta del 30%)**.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
  - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - b) comunicare entro il mese di **gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

## **Art. 8 – Superficie degli immobili**

1. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna e esterna di ciascun comune, ai sensi dell'art. 1, comma 647, della L. 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile assoggettabile alla TARI è misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con **altezza minima di m 1,50**.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a **20 mq** per colonnina di erogazione.

## **TITOLO III – TARIFFE**

### **Art. 9 – Costo di gestione**

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il soggetto affidatario dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti e dei connessi servizi di igiene urbana (quali, per esempio, la pulizia del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico) e il Consorzio di cui all'art. 11 della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24 sono tenuti a redigere il piano finanziario (corredato della relazione illustrativa) di loro competenza e a trasmetterlo al Comune almeno due mesi prima del termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio comunale di previsione.
3. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o da altra Autorità competente per Legge.
4. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI al netto del tributo provinciale:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

### **Art. 10 – Determinazione della tariffa**

1. La TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata a anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata, ai sensi dell'art. 1, comma 651, della L. 147/2013 secondo i criteri contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe della TARI sono determinate sulla base del piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro la data fissata da norme statali di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

### **Art. 11 – Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche previste dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in percentuale, **compresa tra il 50% e il 95%**, dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata.

#### **Art. 12 – Periodi di applicazione della TARI**

1. La TARI è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussistono il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali e delle aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 13 – Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta alla TARI le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione tariffaria.

#### **Art. 14 – Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come per esempio le *colf* che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello **di tre unità**.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento con possibilità di conguaglio o, per le nuove utenze, alla data di apertura.

#### **Art. 15 – Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione tariffaria.

#### **Art. 16 – Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o a eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore **a 20 mq.**

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Art. 17 – Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

#### **Art. 18 – Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico. 2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 22 (recupero), 23 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 24 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 20 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 21.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

#### **Art. 19 – Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

### **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

#### **Art. 20 – Riduzioni per le utenze domestiche. Compostaggio**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti, riduzione del ....///////// ;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, riduzione del ../////////;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, riduzione del ///////////;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo, riduzione del ///////////

**NON APPROVANO NESSUNE RIDUZIONI DI QUELLE SOPRA ELENCAATE.**

Alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche delle categorie 5 “Alberghi con ristorante”, 16 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie”, 17 “Bar, caffè, pasticcerie” che abbiano avviato il **compostaggio** dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una **riduzione del 20% alla quota variabile della TARI**. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro **il mese di gennaio dell'anno di riferimento**, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento .

2. La riduzione di cui al comma precedente, si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarata e documentata.

3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

**Art. 21 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del **10%** ai locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, purché l'uso non sia superiore a **183 giorni** nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 20.

**Art. 22 – Esenzione per il recupero**

1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli a assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. L'esenzione di cui al comma 1 è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata al recupero per la quota del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 riferita ai rifiuti recuperati con suddivisione tra costi del ciclo dei rifiuti indifferenziati e costi del ciclo dei rifiuti differenziati . La predetta quota è indicata nella deliberazione annuale di approvazione del piano finanziario.

4. L'esenzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, **entro il mese di gennaio** dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. L'esenzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

**Art. 23 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. La TARI è ridotta, tanto nella quota fissa quanto nella quota variabile, al 40% per le utenze poste a una **distanza compresa tra 2.000 metri e 2.500 metri** dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e **al 30% per** le utenze poste a una distanza superiore.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore **rispettivamente a 200 mq e a 500 mq**. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **Art. 24 – Agevolazioni**

1. Non si prevedono altre agevolazioni

#### **Art. 25 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

### **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

#### **Art. 26 – Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

## **Art. 27 – Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata **entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo**, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna e esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

## **Art. 28 – Poteri del Comune**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento previste dall'art. 1, comma 647, della L. 147/2013, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

## **Art. 29 – Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a euro **500,00** il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a **quattro** rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 32. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

## **Art. 30 – Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della TARI non versata, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della TARI non versata, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa, per l'infedele dichiarazione e per la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28, comma 2, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
  - a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- d) a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

### **Art. 31 – Riscossione**

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo **in due** rate, scadenti nei mesi **di giugno e dicembre** con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il **16 giugno** di ciascun anno.
2. La TARI per l'anno di riferimento è versata e effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite modello pagamento F24, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali **Trovano comunque applicazione le disposizioni attuative ministeriali.**
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 30, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e delle spese per l'espletamento dell'attività di recupero. Si applica il terzo comma dell'articolo 29.
4. **La riscossione coattiva può essere effettuata mediante:**
  - a) **ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se la riscossione coattiva è svolta in proprio dal Comune o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;**
  - b) **ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla L. 02 dicembre 2005, n. 248.**
5. **Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all' art. 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.**

### **Art. 32 – Adempimenti del Responsabile del Tributo – Formazione di elenchi nominativi dei contribuenti – Avvisi di pagamento.**

1. L'importo del tributo sui rifiuti, della maggiorazione per i servizi indivisibili, delle addizionali, degli interessi e delle sanzioni è iscritto, a cura del funzionario responsabile, in appositi **elenchi nominativi** da formare e vistare entro l'anno per il quale è dovuto il tributo e, in caso di omessa dichiarazione, entro l'anno nel corso del quale è stata accertata l'omissione.
2. Sul frontespizio riepilogativo degli elenchi è apposto il visto di esecutività da parte del funzionario responsabile entro i termini indicati al comma 1.
3. L'avviso di deposito degli elenchi resi esecutivi dovrà essere pubblicato all'Albo pretorio Digitale del Comune per otto giorni consecutivi rammentando ai contribuenti l'obbligo del pagamento delle somme iscritte entro le scadenze previste.

4. Il funzionario responsabile provvede a emettere nei confronti dei contribuenti **un avviso di pagamento** che deve contenere tutti quegli elementi utili all'identificazione degli immobili per i quali il tributo è dovuto, l'importo totale, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze. Allo stesso deve essere allegato un congruo numero di bollettini di conto corrente postale precompilati. Tale avviso di pagamento è inviato per posta ordinaria.
5. I contribuenti che non ricevono il predetto avviso devono richiederlo direttamente al Comune.
6. Scaduti i termini di pagamento indicati nel primo avviso, il funzionario responsabile emette, nei confronti dei contribuenti debitori, un secondo avviso con addebito delle relative spese. L'importo dovuto, è riscosso in non più di due rate, salva la facoltà di corrispondere l'intero entro il termine indicato nell'avviso stesso. Il secondo avviso è inviato al contribuente per raccomandata con avviso di ricevimento o tramite il messo notificatore..
7. La riscossione avviene con le modalità indicate al precedente art. 33.

### **Art. 33 – Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di **due** punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 34 – Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 33, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **Art. 35 – Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a **12,00** euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di **euro 30**, con riferimento a ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.

### **Art. 36 – Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

## **TITOLO VI – ASSIMILAZIONE**

### **Art. 37 – Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

### **Art. 38 – Principi dell'assimilazione**

1. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quello di civile abitazione, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.lgs. 152/2006.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 184, lettera b), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.lgs. 152/2006, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano a applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22.

3. I rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento sono gestiti in privativa dal Comune, secondo le disposizioni dell'art. 198 del D.lgs. 152/2006.

#### **Art. 39 – Criteri dell'assimilazione**

1. Per l'aspetto qualitativo sono assimilati ai rifiuti urbani, fino alla entrata in vigore dei criteri determinati dallo Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006, i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati, a titolo esemplificativo, al n. 1, punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, riprodotto nell'Allegato B, paragrafo 1.1, al presente Regolamento, a eccezione dei rifiuti classificati come pericolosi dalla normativa vigente.

2. Per l'aspetto quantitativo, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1 per le quantità massime indicate, per ciascuna categoria di utenza non domestica, nell'Allegato B, paragrafo 1.2. Le predette quantità sono espresse in  $\text{kg/m}^2/\text{anno}$  e i valori unitari si applicano alle superfici dichiarate dalle utenze non domestiche o a quelle accertate per la commisurazione del tributo oggetto del presente regolamento. Le predette quantità sono mutuuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Allegato 1, tabella 4b, per l'area geografica Nord.

#### **Art. 40 – Sostanze escluse dalla normativa dei rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 41 – Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, **sono abrogate** tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la TARSU di cui alla **D.C.C. n.18 del 17.10.1995 e smi**.

### **Art. 42 – Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

### **Art. 43 – Disposizioni transitorie**

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### Allegato A – Elenco delle utenze non domestiche

<b>Attività per Comuni fino a 5.000 abitanti</b>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, <i>night club</i>

## Allegato B – Criteri dell'assimilazione

### 1.1 Criteri qualitativi

Sono assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle condizioni previste dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- 1) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 2) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, *pallets*;
- 3) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 4) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 5) paglia e prodotti di paglia;
- 6) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 7) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 8) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 9) feltri e tessuti non tessuti;
- 10) pelle e simil-pelle;
- 11) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 12) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 13) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 14) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 15) *moquettes*, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 16) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 17) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 18) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 19) nastri abrasivi;
- 20) cavi e materiale elettrico in genere;
- 21) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 22) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 23) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- 24) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

### 1.2 Criteri quantitativi

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, individuati al precedente paragrafo 1.1, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, secondo i seguenti criteri quantitativi:

- a) le quantità massime totali di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna A della seguente tabella. Le quantità espresse in kg per metri quadrati soggetti al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per anno sono desunte dall'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, Tabella 4b "Intervalli di produzione kg/mq/anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche", riferite ai Comuni dell'Italia del Nord con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- b) le quantità massime di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani e destinati alle operazioni di smaltimento, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna B della seguente tabella, riferite ai Comuni dell'Italia del Nord con popolazione fino a 5.000 abitanti. Le quantità espresse in kg per metri quadrati soggetti al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per anno. Tali quantità corrispondono al 35% della produzione totale assimilata di cui alla precedente lettera a).

N.	Attività per comuni fino a 5.000 abitanti	A	B
		quantità massima totale di rifiuti speciali non pericolosi assimilata	quantità massima totale di rifiuti speciali non pericolosi indifferenziati (destinati alle operazioni di smaltimento) assimilata
		kg/m <sup>2</sup> /anno	kg/m <sup>2</sup> /anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,6	0,91
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	1,93
3	Stabilimenti balneari, rifugi alpini	3,11	1,09
4	Esposizioni, autosaloni	2,5	0,88
5	Alberghi con ristorante	8,79	3,08
6	Alberghi senza ristorante	6,55	2,29
7	Case di cura e riposo	7,82	2,74
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	2,87
9	Banche ed istituti di credito	4,5	1,58
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	2,49
11	Edicola, farmacia, tabacco, plurilicenze	8,8	3,08
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,9	2,07
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	2,64
14	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività	3,5	1,23

	di trattamento e potabilizzazione delle acque		
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,5	1,58
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	39,67	13,88
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	10,44
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	14,43	5,05
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	4,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	17,4
21	Discoteche, <i>night club</i>	8,56	3
22	Attività agricole	49,72	17,4